

S T A T U T O P R O G E T T O T E M P O

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Udine, Via Veneto n.c. 164, l'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di volontariato, apartitica e apolitica, denominata "PROGETTO TEMPO", di seguito detta "Organizzazione".

Art. 2 FINALITA'

L'Organizzazione ha scopo non di lucro e promuove iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e di attività tra le persone senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi, pertanto, come unità di misura e di quantificazione il tempo impiegatovi, e questo al fine di valorizzare i rapporti umani e solidali.

Tali prestazioni, comunque, non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato.

L'Organizzazione mette in relazione offerta e domanda e la sua attività consiste nel creare le condizioni affinché ciò sia possibile.

L'Organizzazione può (ai sensi dell'articolo 10 punto 9 D.L: 412/97 n° 460), nel rispetto del principio di cui ai commi precedenti, svolgere anche attività culturali e ricreative atte a promuovere la cultura e l'arte a favore dei propri associati.

Art. 3 DURATA

L'Organizzazione ha durata illimitata.

Art. 4 ORGANI

Sono organi dell'Organizzazione :

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Proviviri.

Art. 5 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

Essa è presieduta dal Presidente e viene convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può essere richiesta da almeno un decimo degli associati con predisposizione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o con delega da conferire ad altro aderente.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti salvo le modificazioni statutarie che richiedono la maggioranza dei due terzi dei votanti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i componenti del Comitato Esecutivo;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- approvare il programma delle attività proposto dal Comitato Esecutivo.

Esecutivo;

- fissare le quote sociali;
- approvare o respingere le proposte di modifica statutaria;
- deliberare lo scioglimento dell' Organizzazione.

Art. 6 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da sette membri.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno il cinquanta per cento dei componenti. In tale seconda ipotesi la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- fissare le norme per il funzionamento dell' Organizzazione ;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall' Assemblea, promuovendo e coordinandone l'attività;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti. In caso di rigetto lo stesso deve essere motivato.

Art. 7 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto in seno al Comitato Esecutivo.

Rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Dà esecuzione al programma di lavoro determinato dal Comitato Esecutivo. In caso di assenza ed impedimento o di cessazione anticipata le funzioni relative sono svolte dal vice Presidente, designato dal Presidente nella prima riunione del Comitato Esecutivo successiva alla sua elezione.

Il Presidente cessa dalla carica alla scadenza del suo mandato e qualora non ottemperi a quanto disposto dall'art. 5 comma 3 e dall'art. 6 comma 2.

Art. 8 SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali sia dell'assemblea che del Comitato Esecutivo;
- predispone lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo, al quale presenterà rendiconto con scadenza trimestrale.

Art.9 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica senza formalità di procedura ed il lodo emesso è inappellabile.

Art.10 GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite. Esse hanno durata di due anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio stesso

Art.11 BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, il bilancio all'approvazione dell'Assemblea preventivo e consuntivo da sottoporre che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare gli eventuali beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.12 ADERENTI

Sono aderenti all' Organizzazione tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda è accolta dal Comitato Esecutivo.

Nella domanda, redatta secondo lo schema predisposto dal Comitato Esecutivo, l'aspirante aderente dovrà dichiarare di accettare senza alcuna riserva lo Statuto dell'Organizzazione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Comitato Esecutivo.

Gli aderenti cessano di far parte dell'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- per morte;
- per indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.13 DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di ricevere le prestazioni preventivamente concordate, di recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.

Gli aderenti hanno il dovere di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali e di prestare l'attività concordata.

Art.14 RESPONSABILITA'

Per quanto attiene la responsabilità legata agli scambi, la stessa rimane in capo a coloro che scambiano.

Gli eventuali danni legati a responsabilità civile verso cose, persone e animali, infortuni e malattie possono essere coperti da polizza assicurativa.

Per quanto attiene invece la responsabilità legata all'attività dell'Organizzazione, essa riguarderà impegni presi in nome e per conto dell'Organizzazione medesima e ricadrà pertanto sulla stessa.

Art.15 QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa, a carico degli aderenti, è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con la quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.16 RISORSE ECONOMICHE

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi volontari degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi da Enti ed istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenute all'Organizzazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art.17 SCIoglimento

L'Organizzazione si scioglie per:

- sopravvenuta impossibilità a raggiungere lo scopo dell'Organizzazione;
- volontà di tutti gli aderenti.

In caso di scioglimento, l'eventuale attivo, restituiti i beni conferiti in godimento dagli aderenti, nello stato in cui si trovano, ed estinti i debiti sociali, verrà devoluto in beneficenza a favore di Enti, Associazioni o privati cittadini, in base alle disposizioni emanate dall'Assemblea con l'atto di scioglimento.

Art.18 **MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le proposte di modifiche dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un terzo degli aderenti.

La relativa deliberazione è approvata dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Art.19 **NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NEL 2008